



**INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI
PER L'EVENTUALE STIPULA DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE – COPERTURA RCT/O**

Con il presente avviso si richiede di fornire un preventivo per la stipula di una polizza assicurativa in oggetto i cui termini e condizioni sono riportati nel **testo allegato** e di seguito sintetizzati. Il servizio dovrà essere svolto in conformità a quanto ivi indicato.

OGGETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO

Servizio assicurativo per le conseguenze della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) con estensioni alle Malattie Professionali.

CARATTERISTICHE RICHIESTE

Massimali	<u>Responsabilità civile verso terzi:</u> 4.000.000 € per ogni sinistro con il limite di 4.000.000 € per ogni persona lesa <u>Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro:</u> 4.000.000 € per ogni sinistro con il limite di 2.000.000 € per ogni persona lesa <u>Esposizione massima della Società assicuratrice:</u> 10.000.000 € per il periodo assicurativo
Coperture obbligatoriamente richieste	Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) Estensione ai rischi delle malattie professionali

DURATA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO

La durata della polizza è fissata in 36 mesi con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2018 alle ore 24 del 31.12.2021, senza tacito rinnovo.

IMPORTO PRESUNTO

Il premio annuo **netto** presunto, calcolato sulle retribuzioni lorde annue complessive del personale, è pari a Euro 10.000,00 prevedendo l'applicazione di un tasso pari al 2,00 %



(imponibile). Non saranno presi in considerazione preventivi al rialzo rispetto a quanto sopra indicato.

REQUISITI

Gli operatori economici, ai fini dell'affidamento in oggetto, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa per i rischi in relazione ai quali si presenta il preventivo;
- b) non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- c) non versare in situazioni, cause di esclusione, che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il preventivo dovrà indicare il **tasso (o i tassi) applicabile sulle retribuzioni lorde annue complessive del personale per tutte le coperture previste.**

Il preventivo potrà essere inviato entro e non oltre le ore 12,00 del 7 dicembre 2018 al seguente indirizzo: FINAOSTA S.p.A. Via Festaz, 22 – 11100 AOSTA all'att.ne della signora Robbin Isa o tramite PEC all'indirizzo finaosta.druo@legalmail.it.

CRITERIO DI SELEZIONE

FINAOSTA S.p.A. selezionerà l'aggiudicatario mediante motivato giudizio comparativo.

FINAOSTA S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti sulla documentazione presentata.

CLAUSOLA BROKER

Per l'esecuzione del servizio assicurativo in oggetto FINAOSTA S.p.A. potrebbe avvalersi dell'attività di un mediatore assicurativo (broker). Il costo amministrativo del contratto (commissioni al broker) sarà a carico dell'aggiudicatario. Tale costo non sarà comunque superiore al 10% del premio imponibile e non potrà rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.



Il preventivo rappresenta per FINAOSTA S.p.A. un'indicazione di mercato, senza effetti o vincoli giuridici. La sua presentazione non equivale ad una proposta ex art. 1326 del codice civile né comporta l'applicazione degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

FINAOSTA S.p.a. si riserva:

- a) di non affidare il servizio in oggetto;
- b) di richiedere, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori preventivi per la polizza in oggetto.

Qualunque quesito sulle attività oggetto del servizio sopra descritto potrà essere inoltrato alla signora Robbin Isa (e-mail: robbin@finaosta.com – fax: 0165/235206).

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE – RCT/O

1 – Glossario.

Nel testo che segue si intendono:

-per Addetti

Titolari, soci, famigliari, coadiuvanti (anche se non dipendenti), associati in partecipazione, dipendenti (compresi gli apprendisti) e tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti;

-per Associato

iscritto al registro degli Associati;

-per Assicurazione

il contratto di assicurazione;

-per Assicurato (o Contraente)

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

-per Cose

gli oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonché gli animali;

-per Fatturato

il valore risultante dalla denuncia IVA, escluso il valore dell'IVA stessa;

-per Franchigia

l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato;

-per Impresa o Società

la Compagnia assicuratrice;

-per Indennizzo

la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;

-per Polizza

il documento che prova l'assicurazione;

-per Premio

la somma dovuta all'Impresa dal Contraente;

-per Retribuzioni

- l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti, compresi i dirigenti, iscritti nei libri obbligatori;
- l'importo delle retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti;
- i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati;
- il 60% del corrispettivo addebitato all'azienda utilizzatrice da quella fornitrice per le prestazioni di lavoro interinale, al netto dell'IVA;
- quanto corrisposto a cooperative per la fornitura di personale addetto alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- quant'altro corrisposto ad altri soggetti rientranti della definizione di addetti;

-per Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

-per Sinistro

il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'Assicurazione.

2 – Condizioni Generali di Assicurazione.

2.1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle suddette dichiarazioni, così come di quelle sull'aggiornamento sopravvenuto del rischio, non pregiudicano il diritto all'indennizzo se tali omissioni, inesattezze o incompletezze non sono frutto di dolo.

2.2. Assicurazioni presso diversi assicuratori.

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione delle altre polizze stipulate.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori; ogni assicuratore effettua la prestazione assicurativa secondo la propria polizza autonomamente considerata, in proporzione a quanto dovuto dagli altri assicuratori.

Decade dal diritto alla prestazione il Contraente/Assicurato che dolosamente:

° non abbia comunicato al momento della stipulazione della presente polizza l'esistenza di altre assicurazioni della stessa natura di quella in oggetto, in deroga alla dichiarazione riportata in polizza;

° non comunichi la successiva stipulazione di altre assicurazioni della stessa natura di quella in oggetto.

2.3 Decorrenza dell'assicurazione e successive scadenze di premio.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno 31/12/2018, a condizione che sia pagato il premio relativo alla prima annualità.

Il premio relativo alle annualità successive deve essere pagato entro le ore 24 del 31/12/2019 e 31/12/2020. Per le annualità successive alla prima peraltro è concesso un termine di rispetto di 15 giorni trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa, applicandosi nel caso quanto previsto dall'art. 1901, comma 1 e 2 del Codice Civile (è invece escluso il recesso di cui al comma 3 del citato art. 1901).

2.4 Pagamento del premio e stipula indipendente da assicurazioni obbligatorie per legge.

Il pagamento del premio deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la sede dell'Impresa, salvo quanto indicato nella "clausola broker".

La presente polizza si intende stipulata indipendentemente ed in aggiunta ad eventuali assicurazioni obbligatorie previste dalle leggi e da quelle eventuali future.

Si intendono in ogni caso confermate le condizioni di operatività della garanzia R.C.O.

2.5 Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

2.6 Forma delle comunicazioni.

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata o PEC all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione dell'Impresa.

2.7 Aggravamento del rischio.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, salvo quanto previsto nel secondo comma dell'art. 2.1 del presente contratto.

2.8 Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

2.9 Assicurazione per conto altrui.

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

2.10 Foro competente e mediazione obbligatoria.

Per ogni controversia relativa alla presente polizza è competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").

2.11 Imposte e tasse.

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza e agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

2.12 Polizza in coassicurazione.

Nel caso in cui il rischio relativo alla presente polizza sia ripartito in quote fra più Imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

2.13 Proroga della polizza.

La presente polizza è stipulata con durata triennale, dal 31/12/2018 al 31/12/2021, alla quale data cesserà senza obbligo di disdetta.

L'assicurazione, dietro semplice richiesta della Contraente, da comunicarsi alla Società mediante raccomandata A.R. o PEC almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza triennale, è prorogata di un ulteriore anno, con pagamento dello stesso premio.

Decorso il predetto ulteriore periodo, l'assicurazione cesserà automaticamente, senza obbligo di disdetta.

E' fatta salva la facoltà delle parti di recedere dal contratto con preavviso, da comunicarsi mediante raccomandata A.R. o PEC, almeno 120 (centoventi) giorni prima della data di scadenza annuale della polizza.

2.14 Rinvio alle norme di legge. Interpretazione più favorevole al Contraente.

Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di legge.

In caso di dubbia interpretazione delle disposizioni di cui alla presente polizza, nonché delle norme in essa richiamate e/o comunque applicabili, verrà sempre data l'interpretazione più estensiva e favorevole per la Contraente o per l'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

2.15 Descrizione del rischio.

L'Assicurata/Contraente FINAOSTA assicura con la presente polizza possibili conseguenze dell'esercizio dell'attività di erogazione di finanziamenti e servizi a enti, società, imprese individuali, privati operanti nella Regione Autonoma Val d'Aosta, inclusa l'organizzazione di attività e manifestazioni di carattere culturale, conoscitivo e promozionale (quali convention, meeting, esposizioni, mostre, allestimenti di stands ed opere); restando escluse dalla copertura assicurativa l'organizzazione di concerti ed eventi sportivi in genere, nonché qualsiasi perdita patrimoniale non conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamenti a cose (secondo quanto più dettagliatamente descritto in seguito).

3 – Condizioni che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile.

3.1 Garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza.

3.2 Garanzia responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n. 202, per gli infortuni o malattie professionali sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione;

b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n. 202, subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni corporali dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.

Purchè soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, ai fini della presente garanzia sono equiparati ai dipendenti:

- tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti;
- limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall'INAIL, i titolari, i soci, i familiari, coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazioni.

Qualora l'INAIL eserciti azione surrogatoria in base all'art. 1916 del Codice Civile, anziché quella di regresso prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, a parziale deroga dell'art. 3.8. lettera c) delle Condizioni di Assicurazione e fermo quanto previsto al punto b) del presente articolo, i dipendenti sono considerati nel novero dei terzi.

La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge.

La presente garanzia non comprende le malattie professionali.

3.3 Determinazione del premio.

Il premio della presente polizza è determinato sulla base di uno o più dei seguenti parametri:

- °Retribuzioni
- °Fatturato
- °Addetti
- °Altro parametro indicato in polizza.

3.4 Massimali assicurati.

Le garanzie R.C.T. e R.C.O. sono prestate fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza rispettivamente per la "Responsabilità Civile verso Terzi" e per la "Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro".

In particolare gli importi indicati in prima posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie R.C.T. e R.C.O., il massimo indennizzo per ogni sinistro, indipendentemente dal numero di persone o cose danneggiate.

Gli importi indicati in seconda posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie R.C.T. e R.C.O., il massimo indennizzo per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali.

L'importo indicato nella terza posizione per la Garanzia R.C.T. rappresenta il massimo indennizzo per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

I massimali previsti per la Garanzia R.C.T. si cumulano con quelli previsti per la Garanzia R.C.O., se sono prestate entrambe le Garanzie.

3.5 Pluralità di assicurati.

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

3.6 Priorità nell'utilizzo del massimale.

Fermo il contenuto dell'art. 3.5 che precede, il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato ed in via subordinata, per il residuo, a copertura della Responsabilità Civile degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi tra il Contraente/Assicurato e gli altri Assicurati le garanzie tutte di polizza operano soltanto a favore del primo.

3.7 Validità territoriale.

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei.

La limitazione territoriale avanti descritta non si applica nel caso di partecipazione a fiere, mostre, esposizioni (compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands), nonché in occasione di viaggi di addetti all'estero per trattative e conduzione di affari per conto dell'Assicurato.

La garanzia R.C.O. è operante in tutto il Mondo.

3.8 Persone che non rientrano nel novero dei terzi.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

3.9. Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi ad eccezione di quanto indicato nelle condizioni speciali e particolari;
- b) da furto e per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) da circolazione di veicoli a motore assoggettati al Codice delle Assicurazioni Private (D.L. 7 settembre 2005 n. 209) e legislazioni successive, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili);
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ad eccezione di inquinamento improvviso o accidentale derivante da rottura accidentale di impianti o tubazioni; ad

interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

h) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

i) provocati da sostanze il cui impiego, o le modalità di impiego, siano vietati da leggi e regolamenti;

j) provocati da persone non rientranti nella definizione di addetti;

k) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;

l) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

m) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori (qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori), nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso;

n) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

o) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

p) derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche;

q) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

3.10 Rischi esclusi dalle garanzie R.C.T. e R.C.O.

L'assicurazione non vale per i danni:

a. da detenzione o impiego di esplosivi;

b. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);

c. derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (vCJD); nonché derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte:

d. da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;

e. da campi elettromagnetici.

3.11. Regolazione del premio.

1. Se il premio è convenuto, in tutto od in parte, in base ad elementi di rischio variabili, lo stesso è anticipato in via provvisoria come risultato dal conteggio esposto in polizza.

Alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata della polizza, il premio verrà regolato in base alle variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio, fermo restando l'importo minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro i 90 giorni successivi alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata della polizza, il Contraente deve fornire per iscritto all'Impresa i dati necessari alla regolazione e cioè l'indicazione:

- ° delle retribuzioni corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

Il Contraente è tenuto a denunciare anche il corrispettivo addebitategli dall'azienda fornitrice per le prestazioni di lavoro interinale, al netto dell'IVA. Ai fini della regolazione premio, l'Impresa considererà un importo pari al 60% del suddetto ammontare;

- ° del volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA).

2. Se il Contraente effettua entro detto termine la comunicazione dei dati sopra indicati:

- ° qualora in base agli elementi comunicati, risultasse un credito a favore del Contraente l'Impresa restituirà l'importo dovuto al netto delle imposte versate;

- ° nel caso in cui, invece, risultasse un credito a favore dell'Impresa il Contraente è tenuto al pagamento della somma dovuta, comprensiva delle imposte.

In ogni caso le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successive a quello della richiesta.

Qualora il Contraente non effettui il pagamento della somma dovuta a titolo di regolazione del premio l'Impresa, trascorso il suddetto termine e a condizione che il Contraente abbia pagato il premio minimo stabilito per l'annualità in corso, liquiderà i danni sui sinistri accaduti nella nuova annualità assicurativa in misura proporzionale al rapporto tra:

- ° il premio minimo anticipato in via provvisoria e

- ° la somma del premio anticipato in via provvisoria e l'importo risultante a credito dell'Impresa per effetto della regolazione del premio.

3. Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio minimo anticipato, tale premio viene rettificato dall'Impresa a partire dalla prima scadenza annuale successiva a quella di detta regolazione e fino ad un importo pari al 75% dell'ultimo premio consuntivo.

Qualora il premio sia convenuto, anche in parte, in base alle retribuzioni corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, il Contraente, per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, deve fornire anche la copia dell'ultima dichiarazione delle retribuzioni inviata, come d'obbligo, all'INAIL.

La somma dovuta all'Impresa a titolo di premio minimo, per ciascun anno o periodo minore, in nessun caso potrà essere inferiore all'importo indicato sul simplo di polizza.

Il mancato pagamento del premio minimo stabilito comporta la sospensione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1901 cod.civ.

3.12 Modalità per la denuncia dei sinistri.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Agli effetti della garanzia R.C.O. il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, gli è pervenuta richiesta scritta di risarcimento.

3.13 Gestione delle vertenze di danno – spese legali.

Sono a carico dell'Impresa le spese (per legali, consulenti, periti) sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite a metà tra Impresa ed Assicurato.

4 – Condizioni Speciali.

4.1 Associazioni/circoli ricreativi e culturali.

Le garanzie di polizza sono operanti esclusivamente durante lo svolgimento delle attività culturali, ludiche e ricreativi presso la sede dell'associazione/circolo, o presso una sua sede estera, con esclusione di:

- ° Concerti e spettacoli teatrali;
- ° Eventi e/o manifestazioni e/o attività sportive in genere, ma è compreso il gioco delle bocce;
- ° Eventi e/o manifestazioni aventi carattere politico.

La garanzia comprende la somministrazione di cibi e bevande, come da Condizione Speciale 4.6.

Le attività devono essere svolte nei termini delle leggi e dei regolamenti che le disciplinano.

Gli Associati sono considerati terzi nei confronti dell'Associazione.

Dalle garanzie di polizza sono esclusi tutti i danni conseguenti a responsabilità di natura professionale e/o contrattuale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità derivante dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata. La relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Particolare A), che si intende richiamata.

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale:

° degli animatori di attività ricreativo-culturali che collaborino con l'associazione/circolo anche se non dipendenti o associati, limitatamente all'attività svolta per conto dell'associazione/circolo;

° degli associati per la pratica delle attività ricreativo-culturali organizzate dall'associazione/circolo; gli associati non sono Terzi tra loro.

L'assicurazione non è operante:

1. per i rischi della proprietà e/o esercizio di tribune;
2. per spettacoli pirotecnici, per l'impiego di qualsiasi tipo di arma, per utilizzo di giochi gonfiabili e tappeti elastici;
3. per l'uso di macchine quali bungee jumping, toro meccanico e simili.

Non sono considerati terzi artisti ed orchestrali.

4.2 Tirocinante / borsista /stagista / apprendista.

L'assicurazione vale anche per l'azione di rivalsa esercitata nei confronti dell'Assicurato da parte dei soggetti/enti presso i quali la suddetta attività viene svolta, fermo quanto previsto all'art. 3.8 – Persone che non rientrano nel novero dei terzi.

Dalle garanzie di polizza sono esclusi tutti i danni conseguenti a responsabilità di natura professionale e/o contrattuale.

4.3 Autorimesse – autosili – parcheggi.

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti occorrenti per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

A parziale deroga delle lettere e) e g) dell'art. 3.9. – Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T., la Garanzia R.C.T. si estende, fino ad un limite di Euro 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, ai danni subiti dai veicoli in consegna o custodia all'Assicurato, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di lavaggio, purchè detti danni si verifichino nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non dipendano da difettosa esecuzione dei lavori di manutenzione o di riparazione. Resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro, con un minimo di Euro 250,00.

Restano comunque esclusi i danni conseguenti a Furto, Incendio o Eventi sociopolitici e quelli derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburante.

Le garanzie di polizza comprendono l'esercizio di officina meccanica per veicoli con non più di tre addetti.

4.4 Negozi e depositi commerciali esclusi: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini.

L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore.

Si richiama l'operatività della Condizione Speciale 4.6 – Smercio di cose e somministrazione di generi alimentari.

4.5 Manifestazioni a carattere temporaneo.

Le garanzie di polizza sono operanti a condizione che:

- ° non vi sia presenza di pubblico superiore al numero di persone per singola giornata eventualmente indicato nella descrizione del rischio;
- ° gli eventi, ove richiesto, siano stati autorizzati dalle competenti autorità.

L'assicurazione comprende i rischi relativi a:

- a) insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
- b) montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessarie per la manifestazione;
- c) somministrazione di cibi e bevande, come da Condizione Speciale 4.6 – Smercio di cose e somministrazione di generi alimentari.

A parziale deroga delle condizioni di polizza

A. la garanzia comprende:

- ° la responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato per danni provocati da soggetti di cui lo stesso si avvalga nella realizzazione delle attività oggetto della polizza;

- ° la responsabilità personale di coloro che collaborano alle stessa a titolo gratuito.

B. sono considerati terzi, con esclusione dei danni che possono reciprocamente provocarsi, e limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale:

- ° i soggetti di cui al precedente punto A.;

- ° coloro che nel corso della manifestazione assicurata prendano parte attiva a giochi, spettacoli, sfilate e simili.

L'assicurazione non è operante:

1. per i rischi della proprietà e/o esercizio di tribune;
2. per manifestazioni che prevedono l'uso di veicoli a motore, di velivoli, di imbarcazioni a motore e per i rischi soggetti o assoggettabili al Codice delle Assicurazioni Private (D.L. 7 settembre 2005 n. 209) e legislazioni successive;
3. per la responsabilità personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale;
4. per spettacoli pirotecnici, gare e/o prove in cui vi sia impiego di qualsiasi tipo di arma, per l'utilizzo di giochi gonfiabili e tappeti elastici;
5. per l'uso di macchine quale bungee jumping, toro meccanico e simili;
6. per i danni a cose che si trovano, sia al chiuso che all'aperto, nell'area dove si svolge la manifestazione, quali:
 - ° fabbricati e relativo contenuto, opere murarie e strutture architettoniche in genere;
 - ° attrezzature, arredi, piante e manti erbosi;
 - ° opere di interesse storico/artistico/culturale;
7. per le perdite patrimoniali derivanti da mancato svolgimento, interruzione o rinvio delle suddette manifestazioni.

Non sono considerati terzi artisti ed orchestrali.

Per i danni a cose la garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per ogni sinistro.

4.6 Smercio di cose e somministrazione di generi alimentari.

La garanzia comprende i danni cagionati – anche per attività eventualmente svolte presso la sede estera dell'Assicurato in Parigi – entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità della garanzia, dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, venduti e/o somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

La garanzia non comprende i danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

5 – Condizioni Aggiuntive (sempre operanti).

5.1 Attività varie complementari a quella principale.

A complemento della garanzia prestata per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato in relazione a:

- ° conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta nella presente polizza (uffici, laboratori, officine, depositi, magazzini e simili, comprese relative aree piantumate) nonché committenza, direzione o esecuzione in economia di lavori di ordinaria manutenzione degli stessi; si intendono altresì compresi gli impianti fissi, i cancelli anche azionati elettricamente, le attrezzature, i ponteggi, le impalcature, le recinzioni, le installazioni provvisorie di cantiere;

- ° proprietà di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;

- ° proprietà e/o conduzione di spazi attrezzati a parcheggio di veicoli di clienti, fornitori e dipendenti dell'Assicurato, compresa l'eventuale responsabilità per i danni subiti dai veicoli parcheggiati, ma esclusi i danni da furto, quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi nonché quelli provocati da veicoli soggetti all'assicurazione obbligatorie per legge;

- ° operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merce, compreso il trasporto e le operazioni di carico e scarico, ferma l'esclusione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;

- ° servizio di sorveglianza armata svolto da dipendenti, con armi anche di loro proprietà, ovvero svolto da terzi su incarico dell'Assicurato;

- ° presenza di cani preposti alla guardia delle Sedi ove viene esercitata l'attività dell'Assicurato;

° esecuzione di lavori di facchinaggio e pulizia, sia all'interno che all'esterno dei fabbricati, nonché committenza di detti lavori ad imprese appaltatrici.

5.2 Persone che rientrano nel novero dei terzi.

Si conviene che sono considerati nel novero dei terzi, limitatamente alle lesioni corporali e sempreché i danni siano conseguenti a fatti costituenti reato colposo, commessi dall'Assicurato, o da un suo addetto del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 del Codice Civile:

° ingegneri, progettisti, direttori di lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali, nonché tutte le persone in genere appartenenti ad altre ditte che si recano presso le sedi principali o secondarie dell'Assicurato, ma non partecipano a lavori di installazione, di costruzione, montaggio o smontaggio che risultino oggetto principale dell'attività dichiarata ed assicurata con la presente polizza;

° i titolari ed i dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, appaltatori di opere e servizi, fornitori e clienti – che, in via occasionale, possono prendere parte ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto della presente polizza.

5.3 Infortuni subiti dagli addetti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni.

A parziale deroga dell'art. 3.8, lettera c), sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n. 202.

5.4 Estensione al fatto doloso di persone del cui fatto l'assicurato deve rispondere.

Le Garanzie R.C.T. e R.C.O. valgono anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

5.5 Assicurazione obbligatoria infortuni: errata interpretazione delle norme di legge.

La Garanzia R.C.O. conserva validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di denuncia previsti dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purchè detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.

5.6 R.C.T. e R.C.O.: estensione alla rivalsa dell'Inps.

Le garanzie R.C.T. e R.C.O. si estendono alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984, n. 222.

5.7 Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile.

A parziale deroga della lettera o) dell'art. 3.9 – Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T., la Garanzia R.C.T. comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque non oltre Euro 75.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo annuo.

5.8 Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.

A parziale deroga delle lettere e) e l) dell'art. 3.9 – Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T., la Garanzia R.C.T. comprende i danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate sempreché il danno dipenda da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato e tale rottura non avvenga in occasione di incidente di circolazione stradale o di navigazione.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 500,00 nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque non oltre Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

5.9 Cose in custodia all'assicurato.

A parziale deroga della lettera e) dell'art. 3.9 – Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T., la Garanzia R.C.T. comprende i danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato.

Ferme restando le altre esclusioni pattuite, sono altresì esclusi i danni:

- ° avvenuti presso terzi;
- ° di incendio, furto, rapina e/o smarrimento;
- ° alle cose costituenti strumento di lavoro, nonché alle cose che sono oggetto delle attività dell'Assicurato;
- ° di cui l'Assicurato debba rispondere a norma degli artt. 1783 – 1784 – 1785 bis del Codice Civile.

La presente estensione viene prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno, con il minimo, per ogni sinistro, di Euro 250,00 nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose e comunque non oltre Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

5.10 Lavori eseguiti presso terzi.

A parziale deroga di quanto previsto dalle lettere b) e h) dell'art. 3.9 – Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T., limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi inerenti all'attività dichiarata e risultante in polizza, la Garanzia R.C.T. comprende i danni:

- a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;

b) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 250,00 e nel limite del massimale per danni a cose e comunque non oltre Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

6 – Condizioni Particolari.

(applicabili soltanto se espressamente richiamate in prima facciata di polizza).

L'evidenziazione di cui sopra non è necessaria qualora le presenti condizioni siano espressamente richiamate dalla "Condizioni Speciali".

A) Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività.

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli anche elettrici.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, escluse attrezzature sportive e per giochi.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- ° da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizione;
- ° da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- ° da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- ° dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, l'indennizzo viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ciascun sinistro, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque non oltre Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

B) Proprietà di fabbricati descritti in polizza.

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione compresi ascensori e montacarichi e cancelli anche elettrici.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti a pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, escluse attrezzature sportive e per giochi.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- ° da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;

° da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio, ed in genere da insalubrità dei locali;

° da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;

° dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, l'indennizzo viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ciascun sinistro, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque non oltre Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato escluso il valore dell'area supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

C) Danni a mezzi sotto carico e scarico.

A parziale deroga della lettera k) dell'art. 3.9 – Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T., la Garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Questa Condizione Particolare è prestata con la franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni mezzo danneggiato.

Ad ulteriore parziale deroga, l'estensione è operante anche per i mezzi di trasporto di terzi, anche non sotto carico o scarico, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture dell'Assicurato: questa estensione è prestata, nell'ambito del massimale assicurato, fino al limite di Euro 500mila per periodo assicurativo annuo e con franchigia ridotta ad Euro 150 per veicolo danneggiato.

D) Danni alle cose consegnate ex art. 1784 del codice civile.

A parziale deroga della lettera e) dell'art. 3.9 – Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T., e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni a cose e sino alla concorrenza massima di Euro 1.000,00 per ogni danneggiato con il massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, i danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 del Codice Civile, ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

Questa Condizione Particolare è prestata con la franchigia assoluta di Euro 150,00 per ogni danneggiato.

E) Responsabilità civile personale degli addetti.

L'assicurazione vale anche, entro i limiti del massimale R.C.T. ed esclusi i rischi di cui alla Condizione Particolare F) lett. a), per la responsabilità civile personale degli addetti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, gli addetti dell'Assicurato sono considerati terzi fra loro, ma solo per i danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale, e ciò entro i limiti del massimale RC verso i prestatori di lavoro.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

F) Responsabilità civile dell'assicurato per committenza (art. 2049 del codice civile).

a) A parziale deroga della lettera c) dell'art. 3.9 – Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T., l'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante, al datore di lavoro/Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dagli addetti in relazione alla guida di autovetture (comprese quelle "fuoristrada") anche se immatricolate come "autocarro"), ciclomotori, motoveicoli purchè i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso intestati al Pubblico Registro Automobilistico, ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell'Impresa nei confronti dei responsabili, anche nel caso in cui sia richiamata la Condizione Particolare E).

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriale dell'Unione Europea.

b) Relativamente ad altra committenza in genere, l'assicurazione estende la propria operatività alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di tutto il personale necessario per svolgere le attività aziendali, anche adibito al servizio privato degli Amministratori e dei Dirigenti dell'Assicurato nonché, ferma l'esclusione di cui alla lettera p) dell'art. 3.9 – Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T., di:

- lavori ceduti in appalto, nell'ambito dello stabilimento/officina/deposito adibiti all'attività assicurata, esclusivamente per la responsabilità civile derivante dal rapporto di committenza;

- montaggio e smontaggio di stands, di impianti, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto oggetto di proprietà o in uso, purchè detti lavori siano eseguiti in osservanza alle disposizioni di legge.

Si intende esclusa la responsabilità civile che fa capo alle persone che non rivestono la qualifica di addetto dell'Assicurato e alle aziende che eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

G) Altre deroghe a norme contenute nell'art. 3.9.

1) A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 3.9 lett. (b), la garanzia comprende, nell'ambito del massimale assicurato, i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute, anche se non verificatesi in occasione di lavori e/o attività presso terzi.

La presente estensione è prestata, nell'ambito del massimale assicurato, fino alla concorrenza di Euro 250mila per sinistro e periodo assicurativo annuo ed opera con franchigia di Euro 250 per sinistro.

2) A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 3.9 lett. (f), la garanzia comprende i danni conseguenti a inquinamento accidentale dell'aria e/o dell'acqua e/o del suolo, provocato da sostanze di qualsiasi natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze.

La presente estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni di qualunque autorità impartite e in vigore al momento del sinistro.

La presente estensione è prestata, nell'ambito del massimale assicurato, fino al limite di Euro 600mila per periodo assicurativo annuo ed opera con applicazione di scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500 per sinistro.

3) A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 3.9 lett. (n) la garanzia comprende i danni a condutture e impianti sotterranei in genere.

La presente estensione è prestata, nell'ambito del massimale assicurato, fino al limite di Euro 500mila per periodo assicurativo annuo ed opera con scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500 per sinistro.

4) Fermo quanto stabilito nella descrizione del rischio, la garanzia comprende i danni causati da scavo, posa e reinterro di opere ed installazioni in genere, sia eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi.

La presente estensione è prestata, nell'ambito del massimale assicurato, fino al limite di Euro 100mila per periodo assicurativo annuo ed opera con applicazione di scoperto del 10% con il minimo di Euro 1500 per sinistro.

5) A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 3.9 lett. (b) la garanzia comprende i danni da furto, esclusi in ogni caso denaro, valori, preziosi e titoli al portatore.

La presente estensione è prestata, nell'ambito del massimale assicurato, fino alla concorrenza di Euro 50mila per periodo assicurativo annuo, con il limite di Euro 5mila per danneggiato e con franchigia di Euro 200 per danneggiato.

6) La franchigia del 6% di cui alla lettera (B) dell'art. 3.2 si intende sostituita con franchigia di Euro 2.500 per ogni lavoratore che abbia riportato lesioni.

CLAUSOLA BROKER

Qualora per la gestione del presente contratto il Contraente ritenesse di avvalersi dell'attività di un mediatore assicurativo ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il Contraente comunicherà tale decisione all'Assicuratore con le modalità di cui all'articolo 13.

Al broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della Società, le provvigioni d'uso nella misura massima del 10 % (dieci per cento) del premio imponibile della polizza assicurativa calcolato a decorrere dall'anzidetta comunicazione. Tale remunerazione non potrà rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

In caso di cessazione o di revoca dell'incarico al broker da parte del Contraente, l'incarico del broker cessato si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti della Società.

Il pagamento del premio effettuato in buona fede dal Contraente al broker od ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente alla Società, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e dalla determinazione n.4 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 7 luglio 2011 n. 4. Il presente contratto potrà essere risolto di diritto dalla Contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

DATA

Il Contraente

.....

L'agente

.....

ESPRESSA APPROVAZIONE DI CLAUSOLE

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 C.C. il Contraente e la Società dichiarano di conoscere ed accettare specificamente le seguenti clausole contrattuali:

art. 2.10 – Foro competente

2.14 – Proroga della polizza

2.15 – Interpretazione più favorevole al Contraente

3.11 – Regolazione del premio

DATA

Il Contraente

.....

L'Agente

.....